

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2010

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MAGRÌ)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MISASI)

Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito
per il lavoro italiano all'estero

Seduta del 12 novembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, fu istituito, sotto forma di società per azioni, l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE).

Scopo di tale istituto è di appoggiare all'estero le iniziative nelle quali venga impiegata, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana. In particolare, l'attività dell'ICLE si esplica nel finanziamento, anche sotto forma di partecipazione, di imprese di lavori o di colonizzazione, nella costituzione delle cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di

lavori, nella anticipazione dei fondi necessari per la provvista di materiale ed attrezzi per l'esecuzione di lavori, nella prestazione di fidejussioni ed eccezionalmente nel finanziare lavori eseguiti nel territorio nazionale e destinati a servizi per l'emigrazione.

Con la legge 10 agosto 1950, n. 717, si è affidato all'ICLE l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione autorizzando l'aumento del capitale fino a lire 750 milioni e si è prorogata al 31 dicembre 1975 la durata dell'ente.

L'avvicinarsi di detta scadenza obbliga l'istituto a limitare la propria attività ad ope-

razioni di ordinaria amministrazione, evitando proprio quegli impegni e quelle iniziative che le attuali esigenze della nostra emigrazione richiedono, invece, che vengano estesi ed approfonditi.

Si ravvisa, pertanto, l'esigenza di procedere ad una ristrutturazione dei compiti e dell'attività dell'ICLE al fine di trasformarlo in uno strumento d'intervento che da una parte venga a soddisfare le necessità poste dalle nuove caratteristiche dei flussi migratori, promuovendo quelle iniziative che meglio si prestino a mantenere unite le collettività italiane all'estero e dall'altra parte contribuisca a fronteggiare le occorrenze del finanziamento a medio termine dei grandi lavori che le imprese italiane vanno assumendo in ogni parte del mondo.

Nel quadro di tali finalità è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale:

all'articolo 1: si proroga la durata dell'istituto dal 31 dicembre 1975 al 31 dicembre 2050, autorizzando il medesimo ente ad aumentare, in una o più riprese, il proprio capitale sociale almeno fino a lire 10 miliardi mediante utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni;

all'articolo 2: si indicano, nell'ambito dei criteri generali indicati nelle premesse, gli scopi dell'ICLE in relazione anche ai nuovi compiti che si intendono attribuirgli;

all'articolo 3: si conferisce all'istituto la facoltà di emettere obbligazioni, a termine del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali. Con il medesimo articolo si autorizza l'ICLE a riscontare presso il Mediocredito centrale le operazioni effettuate per il finanziamento di lavori di imprese italiane all'estero, per prestiti a medio termine a italiani emigrati titolari di pic-

cole e medie industrie situate all'estero ed infine per il finanziamento in via eccezionale di lavori eseguiti nel territorio nazionale e destinati direttamente o indirettamente all'assistenza dei lavoratori italiani emigranti od emigrati;

all'articolo 4: si stabilisce la chiusura della separata gestione per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, il cui saldo netto sarà accreditato al Tesoro dello Stato e da questi utilizzato fino all'importo di lire 3 miliardi per partecipare all'aumento di capitale dell'ICLE previsto dal precedente articolo 1. La parte residua del suddetto saldo netto sarà pure conferita all'istituto per la costituzione di un fondo di riserva speciale al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attività dell'ICLE l'eventuale rimanenza del fondo speciale sarà versata al Tesoro dello Stato. Per effetto dell'articolo in esame, e cioè utilizzazione delle somme che l'ICLE alla chiusura della censata separata gestione avrebbe dovuto versare al tesoro, si potrà procedere alla ristrutturazione dell'istituto senza creare problemi di bilancio per la copertura dell'onere per la prevista partecipazione statale all'aumento di capitale;

all'articolo 5: si prevedono la durata in carica, la composizione e le modalità di nomina dei consiglieri e dei sindaci dell'istituto di nomina ministeriale;

all'articolo 6: si prevede l'introduzione delle occorrenti modifiche statutarie al vigente statuto dell'ICLE in relazione alle disposizioni contenute nell'emanando provvedimento;

all'articolo 7: si dispone che per tutto quanto non regolato dal nuovo provvedimento legislativo restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 e successive leggi riguardanti l'ICLE.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, è prorogata al 31 dicembre 2050.

L'Istituto provvederà all'aumento del proprio capitale sociale, in una o più riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi).

A tale aumento verrà provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'Istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.

ART. 2.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ha per scopo:

a) il finanziamento di lavori all'estero, anche in partecipazione, da parte di imprese italiane appaltatrici dei lavori medesimi a seguito di gare internazionali o di regolari contratti purché i crediti relativi a tali lavori siano garantiti dalla gestione statale italiana dei crediti all'esportazione o da altri istituti od enti italiani o esteri, esercenti l'assicurazione dei crediti dilazionati;

b) la concessione di prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole e medie industrie situate all'estero;

c) la concessione di prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati a lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni od enti che abbiano per scopo l'assistenza delle collettività italiane all'estero ed, in genere, la elevazione morale e culturale delle collettività medesime;

d) il finanziamento di iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettività italiane residenti all'estero;

e) il finanziamento di iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali intesi ad assicurare e potenziare la

presenza ed il prestigio dell'Italia nei Paesi dove più consistenti sono le collettività italiane, nell'ambito dei mezzi che all'uopo gli saranno attribuiti;

f) la partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazioni nei limiti ed ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

g) l'anticipazione di somme per cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero ad imprese italiane appaltatrici od a collettività italiane od a cooperative di lavoratori italiani residenti all'estero, quando ciò serva per agevolare anche l'impiego di mano d'opera italiana;

h) il finanziamento in via eccezionale di lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente od indirettamente alla assistenza dei lavoratori italiani emigranti o emigrati;

i) la partecipazione in imprese o enti, sia nazionali che esteri, i cui scopi prevedano in via esclusiva attività atte a migliorare l'occupazione e la sistemazione dei lavoratori italiani all'estero;

l) la concessione di finanziamenti e la effettuazione di operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero;

m) la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero;

n) l'effettuazione di operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali;

o) la raccolta di elementi e notizie relativi a lavori da compiersi all'estero, al movimento commerciale e alla situazione dei mercati, anche in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

ART. 3.

L'istituto ha la facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

È fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni secondo le norme del testo unico delle leggi sulle imposte dirette appro-

vate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

È vietata all'istituto la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

L'istituto, inoltre, è autorizzato a riscattare presso il Mediocredito centrale le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, escluse quelle a favore delle imprese artigiane, del precedente articolo 2, secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti relative allo stesso Mediocredito centrale.

ART. 4.

L'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, è abrogato.

La separata gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avrà termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti i cespiti di tale gestione costituiti dal saldo delle posizioni debitorie e creditizie, dalle disponibilità liquide e da ogni altra attività di compendio valutate in relazione al grado di esigibilità, scadenza, quotazioni dei cambi e valore di mercato, formeranno oggetto di apposito rendiconto da sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro entro i successivi tre mesi. Il saldo netto di tale rendiconto verrà accreditato dall'istituto al Ministero del tesoro, il quale è autorizzato ad utilizzarlo fino all'importo di lire 3.000.000.000 (tre miliardi) per partecipare all'aumento di capitale previsto dal precedente articolo 1.

La parte residua del predetto saldo netto sarà pure conferita all'istituto per essere destinata alla costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attività dell'istituto l'eventuale rimanenza di tale fondo sarà versata al Tesoro dello Stato.

Il servizio di ammortamento del prestito obbligazionario emesso a norma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 717, continuerà ad essere effettuato dal Tesoro dello Stato in conformità al successivo articolo 4 della legge stessa.

ART. 5.

I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Un terzo dei consiglieri, tra i quali uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con le stesse modalità sono nominati due sindaci effettivi ed uno supplente.

ART. 6.

In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge saranno apportate le occorrenti modifiche allo statuto dell'istituto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

ART. 7.

Per quanto non regolato dalla presente legge restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le norme di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 717.